

Bruxelles, 19 maggio 2017 (OR. en)

9324/17

Fascicolo interistituzionale: 2017/0003 (COD)

TELECOM 127
COMPET 416
MI 428
DATAPROTECT 101
CONSOM 219
JAI 497
DIGIT 141
FREMP 62
CYBER 77
IA 87
CODEC 834

## **NOTA**

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	9131/17 TELECOM 116 COMPET 339 MI 409 DATAPROTECT 96 CONSOM 205 JAI 420 DIGIT 134 FREMP 60 CYBER 73 IA 85 CODEC 793
n. doc. Comm.:	5358/17 TELECOM 12 COMPET 32 MI 45 DATAPROTECT 4 CONSOM 19 JAI 40 DIGIT 10 FREMP 3 CYBER 10 IA 12 CODEC 52
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche)
	- Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

La presente relazione è stata elaborata sotto la responsabilità della presidenza maltese, fatti salvi specifici punti e altri contributi che interessano singole delegazioni. Descrive i lavori finora svolti dagli organi preparatori del Consiglio e presenta un resoconto sullo stato di avanzamento dell'esame della proposta in oggetto.

## I. INTRODUZIONE

- 1. Il 10 gennaio 2017 la <u>Commissione</u> ha adottato la sua proposta di regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche. La proposta di regolamento sostituirà l'attuale direttiva e-privacy<sup>1</sup>, il cui riesame era previsto dalla strategia per il mercato unico digitale<sup>2</sup> tra le misure intese a rafforzare la fiducia e la sicurezza nonché la parità di condizioni per tutti gli operatori nel mercato unico digitale.
- 2. La proposta, basata sugli articoli 16 e 114 del TFUE, intende garantire la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e delle comunicazioni nonché la tutela dei dati a carattere personale nel settore delle comunicazioni elettroniche. Punta inoltre a garantire la libera circolazione dei dati e dei servizi di comunicazione elettronica nell'Unione e cerca altresì di allineare le norme per le comunicazioni elettroniche alle nuove norme del regolamento generale sulla protezione dei dati<sup>3</sup> adottato nel 2016.
- 3. La proposta contiene disposizioni volte a garantire la riservatezza delle comunicazioni elettroniche e precisa le condizioni alle quali è consentito il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche. Contempla la protezione dell'apparecchiatura terminale dell'utente, aggiorna le norme sul tracciamento online e introduce disposizioni in materia di tracciabilità dei dispositivi. Per quanto riguarda il controllo degli utenti finali sulle rispettive comunicazioni elettroniche, la proposta prevede possibilità atte a impedire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e aggiorna le norme attuali in materia di elenchi pubblici e comunicazioni commerciali indesiderate (spam).

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Doc. 8672/15

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

- 4. La proposta estende l'ambito di applicazione delle attuali norme in modo da contemplare non solo gli operatori di telecomunicazioni tradizionali, ma anche i nuovi servizi basati su internet che consentono di realizzare comunicazioni interpersonali, quali il voice-over-IP, la messaggistica istantanea e i servizi di posta elettronica basati sulla rete. L'applicazione delle nuove norme sarebbe affidata alle autorità nazionali di protezione dei dati. La data proposta per l'entrata in vigore è il 25 maggio 2018, ossia la data in cui inizierà ad applicarsi il regolamento generale sulla protezione dei dati.
- Al <u>Parlamento europeo</u> è stata nominata relatrice Marju Lauristin (commissione LIBE).
   Le commissioni ITRE, IMCO e JURI dovrebbero presentare pareri. Il voto in sede di commissione LIBE è fissato provvisoriamente per ottobre 2017.
- 6. Il garante europeo della protezione dei dati (in appresso: "GEPD") ha presentato il suo parere al Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" del Consiglio in data 3 maggio 2017. Il GEPD ha espresso sostegno a favore di un apposito strumento giuridico in materia di vita privata elettronica nonché di vari aspetti della proposta della Commissione, come ad esempio la forma dello strumento giuridico, l'estensione dell'ambito di applicazione per includere gli operatori "over-the-top" e l'ambizione della proposta di tutelare sia i contenuti che i metadati. Il GEPD ha anche espresso preoccupazione in relazione a vari punti, come ad esempio la necessità di rafforzare le disposizioni in materia di consenso dell'utente finale, la mancanza di ambizione con riguardo ai "tracking wall", la necessità di garantire che le impostazioni predefinite dei programmi delle comunicazioni elettroniche siano orientate al rispetto della vita privata o ancora l'assenza di salvaguardie rispetto alla tracciabilità dei dispositivi.
- 7. Il <u>Comitato economico e sociale europeo</u> non ha ancora adottato il suo parere, mentre il <u>Comitato delle regioni</u> ha deciso, nella riunione del 31 marzo 2017, di non formulare alcun parere ma di rispondere con una lettera.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Parere 6/2017 del 24 aprile 2017

## II. SITUAZIONE DEI LAVORI AL CONSIGLIO

- 8. La Commissione ha presentato la proposta e la valutazione d'impatto al Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" rispettivamente l'8 e il 28 febbraio 2017. Il Gruppo ha proceduto all'esame articolo per articolo della proposta in data 29 marzo e 3 maggio 2017 analizzando, a oggi, gli articoli da 1 a 8. Gli Stati membri stanno ancora esaminando la proposta e formulando le rispettive posizioni nazionali. Al fine di informare i ministri in occasione del Consiglio TTE del 9 giugno 2017, e sulla base delle osservazioni preliminari formulate dalle delegazioni durante le riunioni del Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione", la presidenza ha elaborato la presente relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, che sintetizza le questioni discusse finora.
- 9. La valutazione d'impatto è stata discussa in sede di Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" il 28 febbraio 2017. Inoltre, varie delegazioni hanno trasmesso osservazioni scritte e/o hanno compilato le liste di controllo relative alla valutazione d'impatto. In generale, la maggior parte delle delegazioni è dell'avviso che la valutazione d'impatto fornisca una buona analisi dei principali problemi e delle possibili soluzioni e che sostenga adeguatamente la proposta della Commissione. Tra le questioni sollevate durante la discussione e/o nelle osservazioni scritte figurano in particolare le seguenti:

9324/17 pin/INI/sp DG E2B

IT

Varie delegazioni avrebbero auspicato un'analisi più dettagliata per quanto riguarda eventuali sovrapposizioni, duplicazioni o contraddizioni con altri atti normativi, in particolare con il regolamento generale sulla protezione dei dati e la proposta relativa al codice europeo delle comunicazioni elettroniche<sup>5</sup>. Alcune delegazioni non sono convinte delle motivazioni addotte riguardo alla nomina di autorità nazionali per la protezione dei dati quali autorità di controllo ai fini del regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (e-privacy), e sostengono che la valutazione d'impatto non abbia dimostrato che la proposta in esame risolverebbe il problema dell'attuazione e dell'applicazione incoerenti delle norme sulla vita privata elettronica. Alcune delegazioni ritengono che l'impatto dell'estensione dell'ambito di applicazione agli operatori "over-the-top" richieda spiegazioni più chiare, e altre hanno criticato l'assenza di un'analisi relativa all'inclusione dei fornitori di "servizi accessori". Talune delegazioni hanno sollevato dubbi sul fatto che la soluzione proposta in merito ai marcatori (consenso tramite le impostazioni del navigatore) consentirebbe di raggiungere gli obiettivi auspicati. Varie delegazioni sarebbero favorevoli a un'analisi più approfondita dell'impatto di tali disposizioni su specifici operatori di mercato, in particolare sulle imprese di pubblicità online e/o sui modelli commerciali che utilizzano i marcatori di terzi. Per quanto riguarda gli elenchi pubblici, alcune delegazioni avrebbero auspicato una valutazione più dettagliata per quanto riguarda l'impatto diretto del passaggio dal regime di opposizione ("opt-out") al regime del consenso preliminare ("opt-in") sui fornitori di elenchi, nonché l'effetto indiretto sulle piccole imprese e sui lavoratori autonomi in termini di visibilità online, nonché sull'inclusione di nuovi dati.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Doc. 12252/1/16 REV 1.

- 10. Nel corso delle <u>discussioni in sede di Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione"</u> le delegazioni hanno accolto in generale con favore la proposta e appoggiato l'obiettivo di garantire un livello elevato di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. Sebbene le delegazioni non si oppongano, in linea generale, alla <u>forma del regolamento</u>, esse riconoscono che tale forma di atto giuridico richiede un più elevato livello di precisione e chiarezza rispetto a una direttiva e che pertanto la proposta necessita di un attento esame in sede di Gruppo. In tale contesto, le delegazioni non ritengono realistica la <u>data di applicazione</u> proposta (25 maggio 2018). Altre preoccupazioni di carattere generale che dovranno essere discusse in dettaglio comprendono l'<u>interazione delle nuove norme con il regolamento generale sulla protezione dei dati e il codice delle telecomunicazioni, l'<u>assetto istituzionale</u> e la questione della conservazione dei dati.</u>
- 11. Le delegazioni hanno inoltre sollevato una serie di preoccupazioni specifiche:
  - a) Sull'ambito di applicazione (articoli 2 e 3) saranno necessarie ulteriori discussioni per quanto riguarda l'estensione agli operatori "over-the-top" e l'inclusione dei "servizi accessori". Le delegazioni hanno anche chiesto chiarimenti riguardo ai servizi di comunicazione elettronica "non accessibili al pubblico" che esulano dall'ambito di applicazione. Dovrà essere affrontata una serie di questioni in relazione alle comunicazioni da macchina a macchina. Sebbene le delegazioni sembrino sostenere la logica generale della disposizione sull'ambito di applicazione e rappresentante territoriali, saranno necessarie ulteriori discussioni al riguardo, per esempio su eventuali sanzioni in caso di mancata designazione di un rappresentante.
  - b) Per quanto riguarda la <u>riservatezza dei dati delle comunicazioni elettroniche</u> (articolo 5), alcune delegazioni hanno espresso preoccupazione per le differenze tra la nuova disposizione e la direttiva in vigore, e alcune ritengono che la disposizione sia troppo ampia e generale. Dall'altro lato, varie delegazioni considerano la disposizione in materia di trattamento consentito (articolo 6) come troppo restrittiva e chiedono maggiore flessibilità, tenendo conto anche del fatto che il regolamento generale sulla protezione dei dati prevede una serie di motivi giuridici per il trattamento dei dati personali.

c) Ulteriori lavori saranno inoltre necessari per quanto riguarda la <u>tutela delle</u> <u>informazioni conservate nell'apparecchiatura terminale relative agli utenti finali</u> (articolo 8). Varie delegazioni hanno chiesto chiarimenti in merito alle deroghe in relazione alla tracciatura dei marcatori e dei dispositivi, e alcune hanno proposto di aggiungere eccezioni all'elenco. È fondamentale trovare una soluzione equilibrata per affrontare la questione della "stanchezza da consenso" (*consent fatigue*), in particolare nei casi in cui i rischi per la vita privata sono limitati o inesistenti.

## III. PROSPETTIVE

12. Le questioni illustrate sopra sono il risultato delle discussioni svoltesi sinora in sede di Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione". I lavori sulla proposta sono in corso e la presidenza ha previsto diverse riunioni aggiuntive del Gruppo sul tema. L'obiettivo è completare il primo esame della proposta entro la fine della presidenza maltese nel giugno 2017 al fine di fornire una solida base per i futuri progressi su questo fascicolo.